



ASSESSORATO TURISMO. COMMERCIO  
DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO  
SERVIZIO TURISMO E QUALITA' AREE TURISTICHE

**ORDINANZA BALNEARE N. 1/2009**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO E QUALITA' AREE TURISTICHE

- RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale nell'ambito del litorale marittimo comprendente il territorio costiero dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica;
- VISTA la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400" e successive modifiche;
- VISTA la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche;
- VISTA la Delibera del Consiglio Regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 9/02" ed in particolare il paragrafo 3.1.1;
- VISTA l'Ordinanza Regionale n° 2/2004 approvata con la Determina Dirigenziale n° 6148 del 7/5/2004 recante definizioni in merito alle variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima che necessitano di autorizzazione, nulla osta o semplice comunicazione nonché regime e disciplina delle Aree Polifunzionali
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione ed ai diritti delle persone disabili e successive modifiche;

- VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche inerente Codice della nautica da diporto;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 ,n. 152 relativo Norme in materia ambientale
- VISTI la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 2005”;
- VISTA la Legge 8 luglio 2003, n. 172 e successive modificazioni recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- VISTI gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori;
- SENTITI le Amministrazioni comunali e provinciali interessate, i competenti Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Associazioni di categoria, i Sindacati maggiormente rappresentativi e il Parco del Delta del Po;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia

## O R D I N A

### ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. La stagione balneare è compresa tra il 04 Aprile e l' 11 Ottobre 2009 . Le eventuali ulteriori aperture degli stabilimenti, previste in periodi antecedenti o successivi a quelli indicati nella presente ordinanza, possono essere formalmente riconosciute, con ordinanze integrative del Comune competente, solo per l'elio terapia , attività sportive , culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali nel rispetto di quanto indicato al successivo punto 4).
2. Non è comunque possibile iniziare l'attività balneare successivamente all'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e terminarla prima del secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre, salvo eventuale modifica di tale periodo in relazione alle condizioni climatiche.
3. All'interno del periodo di cui al precedente punto 2 devono funzionare, presso le strutture balneari e gli impianti, i servizi di salvataggio secondo le modalità indicate all'art. 5, lett. C) della presente Ordinanza recante “Disciplina particolare dei servizi di salvamento”.

4. I Comuni devono provvedere , dandone comunicazione al Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione ad individuare le aree libere, nelle quali assicurare, direttamente o partecipando ai piani collettivi, il servizio di salvamento. Il servizio di salvamento dovrà comunque essere svolto con le dotazioni ed in conformità a quanto previsto dall'art. 5, lett. C) della presente Ordinanza, la descrizione delle dotazioni previste e il rimando all'attuazione integrale del citato punto dell'ordinanza dovrà essere riportato in tutti i piani di salvamento (singoli e collettivi) approvati dall'ufficio del Comune competente. Nelle aree libere nelle quali non viene garantito il servizio di salvamento, i Comuni devono predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
5. Eventuali divieti di accesso in spiaggia durante le ore notturne sono disciplinati da apposita Ordinanza emanata dai Comuni, previa consultazione delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori. Sono esclusi dal divieto le strutture adibite alle attività di cui al successivo punto 6).
6. I Comuni, nel rispetto della presente ordinanza, possono determinare, con apposita Ordinanza integrativa, le modalità ed i termini di apertura delle attività economiche localizzate sulle aree demaniali, copia di dette ordinanze, saranno da trasmettere, per conoscenza, al Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione all'Autorità marittima competente per territorio e agli altri Organi di Polizia.

## ART. 2      ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Fatti salvi i divieti di cui al successivo art. 3, è riservata alla balneazione la zona di mare antistante la costa compresa tra la foce del Po di Goro e il Comune di Cattolica, per una profondità di 300 metri dalla battigia; E' facoltà dei Comuni richiedere per documentati casi di particolare gravità deroga ai limiti di balneazione sopra riportati al Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione .
  - a) I limiti sopra indicati devono essere segnalati a cura dei concessionari frontisti mediante una linea di gavitelli di colore rosso/arancione o bianco, disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a metri 100 uno dall'altro. I titolari di stabilimenti balneari o i Responsabili del salvamento dovranno rilasciare agli uffici Comunali e/o alla Regione, entro l'avvio dell'attività balneare di cui al comma 2 dell'art. 1, apposita dichiarazione in merito all'avvenuta attuazione: del presente punto; delle dotazioni/servizi indicati nel successivo Art. 5 lettera C).; In Caso di perdita o distacco di uno o più gavitelli, il concessionario frontista deve provvedere alla sostituzione entro il termine di 24 ore
  - b) Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere. Qualora le suddette Amministrazioni non provvedano in tal senso, devono apporre sulle spiagge adeguata segnaletica, posizionata in maniera ben visibile, e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO".

- c) Nei Comuni di Comacchio e Ravenna in presenza di fasce di ampia dimensione del litorale destinato alla libera fruizione ,a titolo sperimentale per la stagione 2009, è consentito l'allestimento di postazioni di salvataggio con l'utilizzo di moto d'acqua anche nell'area riservata alla balneazione, proposto e gestito esclusivamente nell'ambito di un progetto facente parte del servizio collettivo di salvamento proposto da associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società, con le necessarie autorizzazioni dei Comuni in quanto preposti all'approvazione del Piano di Salvamento, sentite le Autorità marittime territorialmente competenti; le richieste dovranno prevedere tutte le specifiche di carattere tecnico necessarie ad un corretto e sicuro svolgimento dell'attività di supporto. Tali moto d'acqua potranno essere condotte esclusivamente da personale appositamente specializzato, in possesso del brevetto professionale di bagnino di salvataggio, del brevetto professionale di conduttore di moto d'acqua finalizzato al salvamento, rilasciato della Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto -Sezione Salvamento, nonché della Patente Nautica. Le moto d'acqua adibite al suddetto servizio utilizzeranno dei corridoi d'atterraggio appositamente previsti da posizionare nelle zone antistanti le torrette del salvataggio collettivo e di loro esclusivo utilizzo, e dentro il quale verrà vietata la balneazione; sono fatti salvi comunque i criteri generali di cui all'art. 5 lett. C) ;
- d) Nelle zone litoranee ove il fondale nel tratto di 50 metri dalla battigia presenti pericoli per buche, dislivelli improvvisi legati ad eccezionali eventi meteorologici, ostacoli sommersi ecc. gli stessi dovranno essere segnalati a cura e spese dei concessionari degli stabilimenti balneari frontisti a mezzo di cartelli bifacciali infissi sul fondo marino. Tali cartelli devono avere forma triangolare delle stesse dimensioni e caratteristiche di quelli stradali indicanti pericolo generico, con sottostante cartello rettangolare riportante le seguenti diciture: "ACQUE ALTE", "OSTACOLO SUL FONDO" ovvero "PERICOLI GENERICI", con relativa traduzione in lingua inglese, francese e tedesca. Qualora risulti difficoltosa l'infissione sul fondo marino dei cartelli in parola, questi dovranno essere infissi sulla battigia sulla perpendicolare del pericolo da segnalare con l'indicazione della distanza del medesimo dalla riva.
- e) Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le aree libere individuate a norma dell'art. 1, punto 4.
2. Nella zona di cui al punto 1 del presente articolo, preso atto di quanto disposto dalle Ordinanze emanate dall'Autorità marittima competente per territorio, è VIETATO:
- a) L'attraversamento a motore e/o a vela se non all'interno degli appositi corridoi di atterraggio allo scopo autorizzati dagli uffici dei Comuni competenti per territorio con le modalità di cui al successivo art.8) punto 1.  
E' inoltre vietato l'atterraggio con le tavole da surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. Qualora appositamente autorizzati, i concessionari devono provvedere a separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito avendo cura di non arrecare danno o molestia ai bagnanti.
- b) L'ormeggio permanente di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi regolarmente autorizzati dal Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione. L'ormeggio temporaneo di unità da diporto all'interno dell'area riservata alla balneazione, anche se in adiacenza ai corridoi di atterraggio, è limitato, per

esigenze di salvaguardia della balneazione , alle sole unità da diporto dotate di remi, di piccola stazza e comunque di lunghezza f.t. non superiore a 6 metri. Durante l'ingresso/uscita e la sosta nella predetta zona tali unità devono mantenere sollevato l'apparato propulsivo.

3. Nella zona di cui al punto 1 del presente articolo è consentito il transito a remi o a moto lento, con velocità massima di 3 nodi, nonché la sosta temporanea delle imbarcazioni che effettuano i prelievi ai sensi del DPR 470/82 dalle ore 9.00 alle ore 15.00 con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.  
Tale attività dovrà svolgersi avendo cura di non arrecare danno o disturbo ai bagnanti.  
Gli Enti preposti dovranno presentare domanda di autorizzazione al Comune competente per territorio.
4. Resta salvo quanto disposto dalle ordinanze dall'Autorità marittima territorialmente competente in ordine ai limiti di navigazione rispetto alla costa, così come previsto dall'art. 8 della L. 172/2003.
5. Nella zona di cui al punto 1 del presente articolo è consentito il transito a remi dei mezzi preposti al servizio di salvamento.

#### ART. 3 ZONE DI MARE IN CUI E' VIETATA LA BALNEAZIONE

1. La balneazione è VIETATA:
  - a) Nei porti;
  - b) Nel raggio di metri 150 dalle imboccature portuali;
  - c) All'interno dei corridoi di atterraggio delle unità da diporto – traffico, opportunamente segnalati;
  - d) Entro metri 100 dalle scogliere in costruzione o in corso di sistemazione;
  - e) Entro 50 metri dalle tubazioni e dalle condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate da appositi cartelli posizionati a cura del concessionario delle condotte, nonché dalle foci di corpi idrici superficiali;
  - f) Nelle zone permanentemente o temporaneamente interdette con apposita Ordinanza delle Autorità comunali, opportunamente segnalate da appositi cartelli, redatti anche nella lingua inglese, francese e tedesca, posizionati a cura dei Comuni stessi, anche sulla scorta delle deliberazioni delle Amministrazioni provinciali interessate.
2. E' inoltre permanentemente interdetta la sosta e/o il transito sulle scogliere frangiflutti od opere similari poste a difesa della costa, ad esclusione delle opere appositamente attrezzate sulle quali sia autorizzato il transito dalle Amministrazioni comunali.

#### ART. 4 PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge dei Comuni rivieraschi di cui alla presente Ordinanza E' VIETATO:
  - a) Lasciare in sosta natanti qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio/locazione ovvero quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio.

b) Lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie, sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate.

c) Occupare con ombrelloni, sedie, sdraio e/o altre attrezzature mobili di qualsiasi tipologia la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei natanti di cui alla successiva lett. d).

Le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea.

I Comuni possono definire con apposita Ordinanza, previa consultazione delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori, distanze superiori in relazione alla tipologia della spiaggia ovvero distanze inferiori, fino al limite minimo di metri 3, in casi eccezionali di dimostrata impossibilità di garantire la distanza minima di metri 5.

d) Indipendentemente dall'ampiezza della fascia di battigia riservata al libero transito delle persone e dei mezzi di soccorso, nelle zone ove è autorizzata la locazione di natanti deve essere comunque garantito sia l'accesso al mare, organizzando a tal fine il rimessaggio dei natanti autorizzati, che uno spazio sufficiente all'esercizio della suddetta attività.

e) La fascia di spiaggia non in concessione antistante gli stabilimenti e tutti i passaggi che adducono al mare sono riservati unicamente al transito. In detta fascia è inoltre vietata qualsiasi attività commerciale, ad eccezione della locazione di imbarcazioni e natanti ed il loro rimessaggio, nonché del commercio ambulante debitamente autorizzato. Esclusivamente per i concessionari per l'attività di locazione di imbarcazioni e natanti, i Comuni, con apposita Ordinanza e previa consultazione delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori, possono consentire la sostituzione degli ombrelloni con gazebo aperti, uno per ogni punto di noleggio, stabilendone le dimensioni che non potranno comunque essere superiori a mq 10, fatte salve le strutture già autorizzate.

In ipotesi di condizioni meteo-marine avverse o per particolari esigenze di ordine pubblico, i piccoli natanti, ove possibile e previo diretti accordi con i concessionari retrostanti in merito al posizionamento dei natanti stessi, potranno essere temporaneamente rimessati sugli arenili in concessione.

Per una migliore identificazione delle zone di spiaggia in concessione è fatto obbligo ai concessionari di delimitare il fronte a mare del proprio stabilimento balneare.

f) Campeggiare.

g) Transitare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi destinati al servizio di polizia, al soccorso e pulizia delle spiagge. **ESCLUSIVAMENTE PER QUANTO ATTIENE I MEZZI PER LA PULIZIA DELLE SPIAGGE NEL PERIODO DI CUI ALL'ART. 5 LETT. C) PUNTO 1 IL TRANSITO E/O LA SOSTA E' CONSENTITO FINO ALLE ORE 08,00 ;**

h) Effettuare lavori nel periodo compreso tra l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre, salvo gli interventi che si rendano necessari per il ripristino del corretto funzionamento degli impianti e delle strutture danneggiati a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili.

- i) Praticare, sia sugli arenili che negli specchi acquei immediatamente adiacenti, qualsiasi gioco (pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, basket, giochi gonfiabili ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. I suddetti giochi sono consentiti nelle zone retrostanti le cabine o nelle zone all'uso attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari anche quali aree polifunzionali di cui alla Ordinanza Regionale n° 2/2004 e sui quali grava comunque l'obbligo di adottare ogni cautela ed accorgimento, compreso l'eventuale utilizzo di reti leggere di protezione orizzontali e/o verticali con l'obbligo di non ostruire l'accesso al mare e di rimozione a fine stagione balneare, per prevenire ogni danno a terzi, oltre a stipulare apposita polizza assicurativa
- j) Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o dai cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio impegnati per il servizio di salvamento ed i cani guida per i non vedenti.  
I concessionari hanno tuttavia facoltà, nell'ambito del proprio impianto e previa autorizzazione del Comune competente per territorio e delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, di individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate, per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare, mantenendo una distanza minima di 10 metri dalle concessioni confinanti quando presenti. I Comuni trasmettono copia dell'autorizzazione completa della documentazione tecnica che individui l'area stessa al Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione.  
I Comuni, nelle zone di spiaggia libera, possono individuare, con apposita Ordinanza e previa comunicazione al Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione completa di elaborati grafici identificanti l'area interessata, le aree ove è consentito l'accesso con animali, che devono essere appositamente segnalate ed attrezzate con l'indicazione contestuale dell'orario di utilizzo e delle relative prescrizioni d'uso.  
Le aree, sia libere che in concessione, destinate a tali scopi devono essere dotate di accesso indipendente. E' consentito l'utilizzo dell'accesso di stabilimenti balneari contigui qualora sia stato acquisito formale assenso dei concessionari.
- k) Tenere il volume degli apparecchi di diffusione sonora oltre il limite di cui ai Piani Comunali di Classificazione ex L.R. 15/01 e successive modifiche ovvero, in mancanza, oltre i limiti consentiti dalle leggi vigenti in materia, nonché farne uso tra le ore 13.00 e le ore 16.00.
- l) Montare strutture gonfiabili di altezza superiore a metri 4 durante la stagione balneare. E' fatta salva la facoltà delle Amministrazioni comunali di autorizzare variazioni in aumento in relazione a particolari eventi o manifestazioni.  
Qualora le strutture gonfiabili e/o altre attrezzature e/o attrazioni siano ricomprese nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 4 della L. 337/68, il relativo utilizzo è disciplinato dalla normativa vigente in materia.
- m) Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.
- n) Accendere fuochi o falò, salvo in occasione di particolari manifestazioni previa autorizzazione in deroga alla presente Ordinanza rilasciata dal Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione dietro motivata istanza del Comune competente per territorio da inviare almeno 15 giorni prima dell'evento.

- o) Introdurre od usare sostanze infiammabili e/o bombole GPL. E' consentito l'uso di bombole di gas per uso personale e/o per l'esercizio di attività di somministrazione appositamente autorizzate purché conformi a quanto previsto dalla normativa UNI 7173/1999.
- p) Sorvolare le spiagge e gli specchi acquei limitrofi con qualsiasi tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia, a quota inferiore a 300 metri.
- q) Effettuare la pubblicità mediante la distribuzione e il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, se non espressamente autorizzati.
- r) Effettuare pubblicità, anche sul mare a qualsiasi distanza dalla battigia, mediante l'impiego di megafoni, di altoparlanti e di ogni altro mezzo di propaganda acustica salvo le seguenti eccezioni:
  - r)1. Sulle spiagge dotate di impianto fisso, autorizzato per la diffusione sonora, nei periodi previsti dalla licenza di concessione e comunque entro i limiti di orario definiti dalle singole Amministrazioni comunali.  
I concessionari di impianti di diffusione sonora fissi devono procedere, prima dell'inizio di ogni trasmissione ed ogni qual volta richiesto dalla Regione, dall'Autorità marittima territorialmente competente o dal Comune, alla diffusione gratuita di comunicati di pubblica utilità.
  - r)2. Su tutte le spiagge i titolari di imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri possono trasmettere da bordo annunci anche registrati. L'annuncio, da diffondere a volume moderato per non arrecare disturbo alla quiete pubblica, deve essere regolamentato secondo i limiti e con le modalità stabilite dalle singole Amministrazioni comunali. Oggetto della pubblicità deve essere soltanto la gita in mare.

## 2. Attività sugli arenili.

- a) Nelle aree demaniali libere, è possibile svolgere manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.), di durata inferiore o pari a 30 giorni, previa autorizzazione del Comune competente per territorio, da richiedersi a detto ente almeno 15 giorni prima dell'evento. Le manifestazioni che si svolgono in aree demaniali libere, di durata superiore ai 30 giorni sono oggetto di concessione stagionale della Regione, le relative richieste, complete degli elaborati grafici, devono pervenire al Servizio Turismo e Qualità Turistiche almeno 15 giorni prima dell'evento.
- b) Nelle aree demaniali in concessione, è possibile svolgere manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.), che comportino l'installazione di strutture o impianti, previa autorizzazione comunale, da richiedersi almeno 15 giorni prima dell'evento.
- c) Nelle aree demaniali in concessione, è possibile svolgere manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.), destinate ai clienti dello stabilimento e che non comportino l'installazione di strutture e impianti, previa comunicazione al Comune competente per territorio delle date, degli orari e della natura della manifestazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 lett. A), punto 7 della presente Ordinanza.



**ART. 5      DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE  
O STABILIMENTI BALNEARI**

Agli effetti della presente Ordinanza:

- a) Nella dizione "stabilimento balneare" o "struttura balneare" si intendono ricomprese tutte le aree e le attrezzature con finalità turistico-ricreative insistenti sull'arenile;
- b) Nella dizione "concessionario" si intendono ricompresi tutti coloro i quali abbiano la responsabilità dell'organizzazione e/o della gestione delle attività di cui alla precedente lettera a).

**A) DISCIPLINA GENERALE DEGLI ARENILI**

- 1. Gli stabilimenti balneari sono aperti al pubblico, per la balneazione, almeno dalle ore 9.30 alle ore 18.30.
- 2. I concessionari e/o titolari di stabilimenti balneari, contestualmente all'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto dal punto 2 dell'articolo 1, devono:
  - a) Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio nel rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera C) del presente articolo. Ove non risulti assicurato il servizio sopra indicato, si procederà ,previo provvedimento amministrativo del Comune competente, alla sospensione d'autorità dell'attività dello stabilimento balneare fino all'accertamento del ripristino del servizio di soccorso e salvataggio.
  - b) **ESPORRE IN LUOGHI BEN VISIBILI AGLI UTENTI**, copia della presente Ordinanza Regionale, delle ordinanze emanate dalla competenti Capitanerie di Porto nonché copia delle Ordinanze comunali emanate ad integrazione della stessa, i prezzi dei servizi comunicati al Comune in conformità alle disposizioni vigenti, nonché la tabella riportante il significato delle bandiere di segnalazione.
  - c) Ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte delle competenti Autorità.
  - d) Esibire a richiesta delle Autorità marittime e Organi di Polizia copia della licenza demaniale.
- 3. Il concessionario deve curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare e nello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia, salvo nei casi derivanti da eccezionali eventi meteorologici.
- 4. Analogamente i Comuni devono provvedere, nelle aree di spiaggia libera, alla pulizia degli arenili, come previsto dall'art. 3 comma 3 lett. b) della L.R. 9/02.
- 5. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti nel rispetto del successivo punto 6). In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 2,5 tra le file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa fila.

I Comuni possono definire con apposita Ordinanza, in metri lineari, in relazione a particolari esigenze e previa consultazione delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori, distanze superiori a quelle sopraindicate, che dovranno comunque essere uniformi per tutto il territorio comunale ovvero per località.

6. Le zone concesse, ad eccezione delle aree concesse per finalità di rimessaggio natanti, non possono essere recintate né può essere ostacolato l'accesso al mare con alcun metodo di ostruzione; deve essere garantito il pubblico transito per raggiungere la battigia.
- a) I concessionari degli stabilimenti balneari, dove esiste un unico accesso all'arenile per più stabilimenti, devono provvedere, ognuno per la propria zona ed a proprie cure e spese, all'installazione di pedane di raccordo al proprio stabilimento balneare. Tutti gli stabilimenti devono essere dotati di pedane e di accessi idonei al transito di persone disabili.
  - b) Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte delle persone disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia e sino in prossimità di essa, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi e piazzole per disabili da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultano riportati sul titolo concessorio. Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione al Comune competente per territorio e tali percorsi dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare. Tali percorsi devono avere continuità per garantire l'accessibilità a tutti al Pubblico demanio marittimo ai sensi delle norme vigenti ; l'eventuale interruzione o rimozione non comunicata è perseguibile ai sensi dell'Art. 1164 del C.N.  
Per le spiagge libere tale incombenza è a carico delle Amministrazioni comunali.
7. Oltre l'orario di apertura di cui al punto 1 del presente articolo, l'accesso e l'utilizzo delle strutture balneari può avvenire solo dietro espresso consenso del concessionario e comunque entro l'orario massimo e con le modalità stabilite dalle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti e/o dell'Autorità marittima territorialmente competente e/o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. Di tali disposizioni dovrà essere data comunicazione al Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione e all'Autorità marittima territorialmente competente .
8. la locazione di natanti quali mosconi a remi, pedalò, canoe, motor surf, bumpers, surf bike, free time e similari è vietata quanto per condizioni meteomarine avverse non possa avvenire in condizioni di sicurezza, divieto segnalato a cura del locatore con l'innalzamento di due bandiere rosse; la locazione ed il noleggio è consentita sino all'innalzamento a cura del locatore di una manica a vento di colore blu per attività idrosportiva, scooter acquatici, barche a vela, catamarani, wind surf, motoscafi, gommoni, scuole di vela, di surf e di surf da onda.

## B) DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Presso ogni stabilimento o struttura balneare dovrà essere disponibile:
  - a) Un'idonea imbarcazione di emergenza armata e pronta per l'uso riportante la scritta "EMERGENZA", in aggiunta a quella di salvamento, (laddove intervengano accordi tra più concessionari aventi zone a mare di limitata ampiezza, tale imbarcazione può essere posizionata ogni 50 metri), ovvero, in alternativa, una idonea imbarcazione a motore a servizio degli stabilimenti aderenti al "Piano collettivo di salvataggio" di cui alla successiva lett. C);
  - b) Almeno un estintore da 5 kg nonché, quando previste dalla vigente normativa, ulteriori postazioni antincendio;
  - c) Ove possibile, un apposito locale dovrà essere destinato a pronto soccorso;
  - d) Presso ogni concessionario deve essere custodita la cassetta del pronto soccorso ovvero il pacchetto di medicazione contenenti la dotazione minima indicata rispettivamente negli allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n. 388.
2. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità sanitaria.
3. E' vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
4. I servizi igienici per disabili devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.
5. I concessionari devono garantire l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia, anche se non clienti dello stabilimento o dell'esercizio.
6. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari sono tenuti a controllare le installazioni, prima della chiusura serale dello stabilimento balneare, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.
7. Dovrà essere riportato sul tetto dello stabilimento o delle cabine il relativo numero, allo scopo di facilitare gli interventi di soccorso mediante eliambulanza.
8. Tutte le bevande, non consumate nei bar e ristoranti siti sulla spiaggia, devono essere vendute in confezioni di plastica o alluminio.
9. I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità Marittima competente e/o alle Forze di polizia gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti.

### C) DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO

1. E' obbligo dei titolari di concessione di aree del demanio marittimo per l'esercizio dell'attività di stabilimento balneare, ovvero dei Comuni per quanto riguarda le aree libere individuate a norma dell'art. 1 punto 4, istituire un proprio servizio di assistenza alla balneazione nel periodo compreso tra l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre.
2. I responsabili dei servizi di salvamento hanno l'obbligo di segnalare al Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione, all'Autorità marittima territorialmente competente ed al Comune competente per territorio gli interventi di soccorso e/o salvamento effettuati.
3. I titolari degli stabilimenti balneari possono assicurare il servizio anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti determinati della costa, nonché la presenza di una imbarcazione di emergenza presso ogni stabilimento ovvero, in alternativa, la disponibilità di una idonea unità a motore per il pronto intervento a servizio degli stabilimenti balneari.

Le postazioni di salvataggio non dovranno essere posizionate ad una distanza maggiore di 150 metri lineari tra loro . E' ammessa in caso di comprovata necessità, una tolleranza del 10%.

Per i Comuni di Ravenna e Comacchio , in considerazione della particolare configurazione di alcuni tratti del litorale che ricadono sul territorio comunale competente, nell'ambito del procedimento per l'approvazione dei Piani di salvamento , è possibile richiedere al Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione specifiche e motivate deroghe a tale limite, nella misura massima complessiva di 200 metri con una tolleranza massima del 10%.

I titolari di stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono comunque disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio individuale che sarà da attivare nel rispetto dell'Art. 5 Lettera A) punto 2 nonché Lettera B del medesimo articolo e la cui prevista attivazione sarà da comunicare al Comune competente prima dell'avvio del periodo indicato nell'Art. 1 punto 2 della presente ordinanza.

Il piano collettivo di salvataggio deve indicare il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio che dovrà assicurare la costante reperibilità.

Al responsabile dell'organizzazione compete il compito di indicare lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi.

4. Ciascuna postazione di salvataggio deve essere indicata da apposito pennone, posto tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, sulla quale dovrà essere issata:  
BANDIERA BIANCA – indicante la regolare attivazione della postazione;  
BANDIERA ROSSA – indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del servizio di salvataggio;  
BANDIERA GIALLA – indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento.

Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscono lo sfilamento.

I Comuni possono utilizzare bandiere di tipo diverso, quale ulteriore e più dettagliata forma di segnalazione, che dovranno essere definite con apposita Ordinanza sindacale.

Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura dell'assistente bagnanti allorché è ordinato dal responsabile dell'organizzazione del servizio ovvero su ordine del concessionario dello stabilimento balneare, qualora quest'ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo, ovvero su ordine dell' Ufficio marittimo territorialmente competente.

Su ciascun pennone, come pure in ogni stabilimento balneare, deve essere affisso un idoneo cartello indicante in italiano, inglese, francese e tedesco il significato delle bandiere.

5. Il corridoio di arenile fronte mare antistante le postazioni di salvataggio deve essere lasciato obbligatoriamente libero da ogni impedimento all'accesso al mare.

6. Ad ogni postazione di salvataggio deve essere preposto un assistente bagnanti munito di idoneo brevetto rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto (Sezione Salvamento).

L'assistente bagnanti indossa l'apposita tenuta obbligatoriamente di colore rosso o rosso e giallo indicante la qualifica e deve stazionare nella postazione di salvataggio durante l'orario di apertura degli stabilimenti pronto ad entrare in acqua con il battello di salvataggio. Deve prendere il mare con il battello di salvataggio ogni volta che le condizioni meteomarine e l'affluenza dei bagnanti lo rendano opportuno , solo in tale caso , e previo utilizzo di idoneo pantaloncino/ slip identificativo recante la scritta SALVATAGGIO, il marinaio di salvataggio è esentato dall'utilizzo della maglietta.

In nessun caso l'assistente bagnanti può essere distolto dal servizio per essere adibito ad altre mansioni incluso il salvamento per le piscine regolarmente posizionate all'interno delle aree concessionate che dovranno usufruire di un'assistente bagnanti appositamente dedicato nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Eventuali modalità di interruzione o di parziale disattivazione del servizio di salvataggio sono stabilite con apposita Ordinanza comunale, previa consultazione delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori.

7. E' obbligo dei titolari degli stabilimenti balneari (in caso di servizio di salvataggio collettivo l'obbligo è a carico del rappresentante dell'Associazione che organizza il servizio) di dotare l'assistente bagnanti di moscone o altro idoneo battello colorato in rosso recante la scritta "Salvataggio" (completo di scalmiere, remi ed ancora e munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, un mezzo marinaio o gaffa e due cinture di salvataggio), di pallone AMBU o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia, cannule per la respirazione artificiale, mascherine per la respirazione bocca a bocca, apribocca a vite, serie di bandiere indicate alla lett. C) punto 4, fischietto, maschera, pinne, binocolo almeno 10X30;

8. I titolari di stabilimenti balneari che intendono organizzare il servizio di salvataggio sia in forma individuale che collettivo mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società, devono far pervenire entro il 30 aprile al Comune competente per territorio, in esecuzione di quanto previsto dalle Direttive in premessa indicate, una proposta di “Piano individuale di salvataggio” o di “Piano collettivo di salvataggio” contenente, oltre a copia del piano di salvamento autorizzato nella stagione precedente, anche le generalità del responsabile del servizio individuale o del rappresentante del raggruppamento, e limitatamente ai “piani collettivi di Salvataggio” le caratteristiche dell’unità a motore e la sua dislocazione, ovvero, in alternativa il numero dei mosconi, l’elenco degli stabilimenti che aderiscono al piano collettivo di salvataggio e l’elenco degli stabilimenti dove saranno ubicate le postazioni di salvataggio.

Il Comune può chiedere di modificare e/o integrare il piano (collettivo) di salvataggio in ragione delle esigenze di sicurezza della balneazione. In caso di mancata approvazione, entro l’ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio, come pure in caso di rifiuto ad apportare le integrazioni richieste, ciascun stabilimento balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvataggio nel rispetto della presente Ordinanza.

Dell’approvazione dei Piani di Salvamento e dell’avvenuta comunicazione dei Piani individuali Il Comune dovrà dare adeguata pubblicizzazione inviandoli, completi degli elaborati grafici utili per l’individuazione dei soggetti coinvolti, oltre che alla Regione Emilia Romagna Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche, all’Autorità marittima territorialmente competente e Organi di Polizia ed eventualmente renderli disponibili alle associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società che operano per finalità attinenti sul territorio.

9. Fino all’ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e dopo il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre, qualora gli stabilimenti balneari intendano rimanere aperti esclusivamente per elioterapia, non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio, ma dovranno rimanere esposti oltre alla bandiere rosse di cui all’ Art. 5 lett. C) punto 4 cartelli in italiano, inglese, francese e tedesco recanti il seguente avviso: “Stabilimento aperto esclusivamente per elioterapia – Spiaggia sprovvista di servizio di salvamento”.

Le disposizioni relative ai cartelli non si applicano agli stabilimenti provvisti di assistente bagnanti con relative dotazioni.

Presso gli stabilimenti balneari ove è prevista l’attivazione di una postazione di salvataggio durante il periodo di cui al punto 2 dell’art. 1, devono essere sempre presenti le dotazioni di salvataggio di cui all’Art. 5 lett. C) e lett. B). Tale obbligo sussiste limitatamente al periodo del salvamento obbligatorio.

10. Gli stabilimenti balneari ad uso privato, compresi quelli la cui attività è connessa a colonie marine , campeggi, case di vacanza e simili sono tenuti ad attivare la propria postazione di salvataggio nel rispetto dei criteri indicati nella presente Ordinanza e di darne comunicazione al Comune competente per territorio entro l’inizio del periodo di balneazione indicato all’Art. 1 punto 2.

ART. 6 DISCIPLINA DEL COMMERCIO, DELL'ATTIVITA' FOTOGRAFICA E RITRATTISTICA AMBULANTI E DELLE SCUOLE DI VELA E DI NUOTO

1. L'esercizio sulle aree demaniali del commercio, dell'attività fotografica e ritrattistica ambulanti e delle attività di scuole di vela e di nuoto, è consentito nel periodo della stagione balneare ed è soggetto ad autorizzazione comunale, secondo le modalità stabilite dai Comuni competenti per territorio.
2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di scuola di vela è rilasciata previa verifica presso gli Uffici comunali competenti dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per i relativi corridoi di atterraggio.
3. Ogni autorizzato deve essere iscritto in apposito registro tenuto presso il Comune competente per territorio.
4. I permessi devono essere esibiti a richiesta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria ovvero degli incaricati dei servizi di polizia amministrativa.
5. Le attività devono avere luogo senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.

ART. 7 DISCIPLINA DELLA PESCA

Durante la stagione balneare è vietato:

1. L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca nella fascia di mare riservata alla balneazione;
2. Attraversare le zone frequentate da bagnanti con un'arma subacquea carica.
3. Nelle zone in cui sono presenti concessioni demaniali marittime di specchi acquei per impianti adibiti a molluschicoltura ricadenti nella fascia riservata alla balneazione i titolari delle concessioni, ad esclusione del periodo di cui all'art. 5 lett. C) punto 1 e di tutti i prefestivi e festivi ricedenti nel periodo che va dall'entrata in vigore della presente ordinanza fino al periodo del salvamento obbligatorio, possono chiedere alla Regione Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche motivata deroga alla presente Ordinanza con almeno 30 giorni d'anticipo rispetto all'inizio delle attività oggetto di deroga.

ART. 8 DISCIPLINA DEI CORRIDOI DI ATTERRAGGIO, SICUREZZA DEI NATANTI DA DIPORTO - DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO - LOCAZIONE E NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO - IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE A VELA, DEGLI ACQUASCOOTER E NATANTI SIMILARI

1. Le domande di autorizzazione per l'installazione di corridoi di atterraggio, sia prospicienti ad arenili in concessione che liberi, devono essere presentate ai Comuni competenti per territorio entro il 15 aprile. Le caratteristiche e le prescrizioni a carico dei soggetti autorizzati sono disciplinate con ordinanze dell'Autorità marittima territorialmente competente in materia di sicurezza della navigazione e sicurezza della navigazione da diporto.

2. Per quanto previsto dal titolo del presente articolo si rinvia alle disposizioni impartite con apposite ordinanze delle autorità competenti in materia di sicurezza della navigazione per i rispettivi territori.

ART. 9 DIVIETI E PRESCRIZIONI PERMANENTI

Le prescrizioni di cui agli articoli sotto riportati, sono vigenti fino all'emanazione della successiva Ordinanza:

- art. 3 punto 2;
- art. 4 punto 1 lett. f), g), m), n), o) e punto 2;
- art. 5 lett. A) punto 6 e lett. B) punti 6 e 8.

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI

I trasgressori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi della normativa in materia nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori dalle Autorità a ciò preposte.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.  
Bologna,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. VALTER VERLICCHI

Approvata con Determina del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche n. 1339 del 27.02.2009